

COMUNE DI MONDAVIO

**DISCIPLINA COMUNALE PER IL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

D.LGS. 31.03.1998, N. 114

L.R. 04.10.1999, N. 26

L.R. 15.10.2002 N. 19

Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 32 del 27/04/2004

Modificato con delibera Consiglio Comunale n° 76 del 20/12/2005

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 34 del 19/12/2008

INDICE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

GENERALITA'

- Art. 1. : Finalità, contenuto e ambito di applicazione
- Art. 2. : Autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Art. 3. : Individuazione dei mercati e delle fiere

Capo I

IL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

- Art. 4. : Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato
- Art. 5. : Domanda per il rilascio della concessione di posteggio
- Art. 6. : Formazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 7. : Registro delle presenze
- Art. 8. : Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati
- Art. 9. : Mancato utilizzo del posteggio
- Art. 10. : Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 11. : Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 12. : Sospensione temporanea e revoca dell'autorizz per motivi di pubblico interesse
- Art. 13. : Subingresso
- Art. 14. : Rinnovo decennale della concessione
- Art. 15. : Orario di mercato
- Art. 16. : Funzionamento del mercato
- Art. 17. : Norme per i produttori agricoli

Capo II

FIERA DI SANT'ANTONIO

- Art. 18.: Aree destinate al mercato su aree pubbliche per fiere
- Art. 19.: Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita
- Art. 20.: Concessione dei posteggi
- Art. 21.: Concessione del posteggio-criteri per l'assegnazione
- Art. 22.: Computo delle presenze
- Art. 23.: Assegnazione temporanee
- Art. 24.. Uso del posteggio
- Art. 25.: Posteggi riservati agli agricoltori
- Art. 26.. Registro delle presenze nella fiera
- Art. 27.. Apparecchi di amplificazione dei suoni
- Art. 28.. Canone del posteggio e C.O.S.A.P.
- Art. 29.. Orari delle fiere e sagre
- Art. 30.: Norme di comportamento

Capo III

POSTEGGI ISOLATI

- Art. 31. : Posteggi isolati

Capo IV

VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 32. : Domanda per il rilascio dell'autorizzazione di tipo "B"

Art. 33. : Aree interdette all'attività commerciale in forma itinerante

Art. 34. : Orari di vendita

Art. 35. : Modalità di svolgimento dell'attività

Capo V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 36. : Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 37. : Autorizzazioni temporanee per la FIERA DI SANT'ANTONIO

Capo VI

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 38. : Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività

Art. 39. : Caratteristiche operative dei posteggi

Art. 40. : Norme di carattere comportamentale

Art. 41. : Sanzioni

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Si è provveduto a regolamentare le attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche in base alle nuove disposizioni legislative fissate dal d.lgs. 114/98 e dalla L.R. 26/99 successive modificazioni (L.R. 19/02).

Sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 28.03.1980 e n. 504 del 19.12.1986, della Giunta Municipale n. 135 del 12.03.1994, nel Comune di Mondavio – attualmente – sono regolarmente istituiti i seguenti mercati e fiere:

- a) mercato settimanale del lunedì a San Michele denominato “Mercato San Michele”;
- b) fiera annuale della seconda domenica di giugno denominata “fiera di S. Antonio”;

In termini operativi, si svolgono regolarmente:

- *il mercato settimanale del lunedì di S. Michele*
- *la fiera annuale della seconda domenica di giugno;*

Sotto l'aspetto organizzativo, il mercato settimanale del lunedì si svolge presso la frazione San Michele ed è dimensionato – attualmente – su n. 21 posteggi posizionati all'interno della piazza G.Ungaretti. Dei 21 posteggi individuati, 17 sono destinati a referenze merceologiche non alimentari (80,95 %), 4 a referenze del comparto alimentare (19,05%).

La superficie complessiva dei posteggi è di 702 mq., pari a 32 mq./posteggio.

La stesura del presente regolamento è stata l'occasione per verificare anche la fattibilità di una riorganizzazione dell'area destinata al mercato ed un minimo ampliamento del mercato stesso.

Considerando:

- a) *che a seguito della realizzazione dell'arredo urbano nella piazza G. Ungaretti, alcuni posteggi dovranno essere trasferiti in altra localizzazione individuata in via Vittorio Emanuele, già sede di un posteggio;*

b) *che in fase di riorganizzazione, si intende prevedere l'ampliamento del mercato con l'aggiunta di 4 posteggi di cui 1 destinato ai prodotti alimentari ed 1 al settore misto.*

L'assetto complessivo del mercato vede – altresì – l'innesto di un posteggio riservato ai produttori agricoli.

I posteggi del mercato del lunedì successivamente all'approvazione del presente regolamento, presenteranno la seguente articolazione:

- settore alimentare	n. 4 posteggi
- settore non alimentare comprese macchine agricole	n. 22 posteggi;
- produttori agricoli (legge 59/63)	n. 1 posteggi;
TOTALE	n. 27 posteggi

Relativamente al comune di Mondavio, da sottolineare che – allo stato di fatto – 28 imprese con sede nel comune svolgono professionalmente l'attività di vendita su aree pubbliche. Di queste solamente 3 (10.71%) frequentano il mercato settimanale del lunedì.

La fiera annuale denominata “fiera di S. Antonio” si articola – invece – su 40 posteggi, così suddivisi:

- settore alimentare.
- settore non alimentare
- produttori agricoli
- macchine agricole

Dopo gli opportuni approfondimenti, nell'articolazione del presente regolamento si è ritenuto corretto e funzionale:

a) regolamentare l'attività del mercato settimanale del lunedì;

b) regolamentare la fiera annuale di giugno denominata “Fiera di S. Antonio” quale evento particolare con la concessione di autorizzazioni temporanee (art. 26, quarto comma, L.R. 26/99, mod. L.R. 19/02);

c) regolamentare quali posteggi isolati le attività commerciali su aree pubbliche insistenti nell'area artigianale/commerciale di S. Filippo in sostituzione del mercato del sabato pomeriggio già istituito nell'anno 2000;

d) regolamentare le attività commerciali su aree pubbliche che si svolgono in forma itinerante.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

GENERALITA'

ART. 1.

FINALITA', CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento fissa, ai sensi del decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e della legge regionale 04.10.1999, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 19/92), i limiti e le condizioni in base alle quali può essere esercitata, nel Comune di Mondavio, l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti che hanno diretta attinenza con il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

ART. 2.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

1. Conformemente al disposto dell'art. 28, primo comma, del d.lgs. 114/98, il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel comune di Mondavio, può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 20 e 22 del presente regolamento;

2. L'attività di cui al primo comma, punto a) del presente articolo può essere svolta, esclusivamente, dai titolari di autorizzazione di tipo "A" rilasciata dal comune di Mondavio.

3. L'attività di cui al primo comma, punto b) del presente articolo può essere svolta:

- dai titolari di autorizzazione di tipo "A" rilasciata da uno dei comuni della regione Marche;
- dai titolari di autorizzazione di tipo "B" rilasciata dal comune dove i titolari stessi hanno la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se società).

ART. 3.

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Con le caratteristiche di cui all'art. 20, secondo comma, della L.R. 26/99 e succ. mod. e int., riferito all'art. 27 del D.LGS 114/98, è individuato il seguente mercato:

- mercato settimanale del lunedì di San Michele;
- Fiera di S. Antonio ricadente la seconda domenica di giugno.

Capo I

IL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

ART. 4.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE DEL MERCATO

1. Caratteristiche dimensionali e tipologiche del mercato settimanale del lunedì:

- a) area di mercato: piazza G. Ungaretti e via V. Emanuele in S. Michele al Fiume;
- b) giornata di mercato: lunedì;
- c) cadenza del mercato: settimanale;
- d) consistenza complessiva dei posteggi: n. 26, di cui:
 - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore alimentare;

- n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore misto (settore alimentare e settore non alimentare);

- n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche per il settore non alimentare (comprese macchine e attrezzature agricole);

- n. 1 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63.

2. Alla data di approvazione del presente regolamento, l'utilizzo dei posteggi del mercato settimanale del lunedì presenta la seguente articolazione:

	posteggi in organico	posteggi concessi	posteggi da assegnare
- settore alimentare	4	4	0
- settore non alimentare comprese macchine e attrezz. agricole	22	19	3
- produttori agricoli	1	0	1
totale	27	23	24

3. Conformemente al disposto dell'art. 28, quinto comma, della L.R. 26/99 l'articolazione strutturale del mercato di cui al primo comma del presente articolo è riportata nella apposita planimetria conservata presso gli uffici della polizia municipale. La planimetria - che individua la localizzazione, la superficie, il numero progressivo e l'assegnatario di ogni posteggio - è parte integrante del presente regolamento ed è costantemente aggiornata a cura del competente ufficio di polizia municipale.

4. La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato sono disposti con atto del Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. I banchi che mettono in esposizione ed in vendita prodotti alimentari deperibili, dovranno essere conformi all'ordinanza emessa dal Ministro della Salute in data 03.04.2000 ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 137 del 01.07.2003.

6. La concessione decennale del posteggio del mercato, per i banchi di cui al comma precedente, viene rilasciata ai negozi mobili che siano provvisti ed alimentati da apposito serbatoio per l'acqua potabile, apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio dell'acqua potabile, per le acque reflue, salvo disposizioni diverse emanate dal Comune prima dell'assegnazione del posteggio.

7. Le condizioni di cui al comma 6. del presente articolo sono previste anche per l'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati.

ART. 5.

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 29, secondo comma, della L.R. 26/99, la disponibilità di eventuali posteggi nel mercato settimanale del lunedì sarà comunicata con apposito bando pubblicato - a cura del servizio regionale competente – sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" deve essere trasmessa al comune di Mondavio entro i termini fissati dal bando regionale. La domanda, redatta in carta legale, può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo del comune di Mondavio.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" è redatta in conformità alla modulistica regionale.

Pena l'esclusione, l'interessato dovrà comunque dichiarare:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale. (Nel caso di società di persone, anche la ragione sociale);
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) la denominazione del mercato e il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici oggetto dell'attività;
- e) di non possedere alcuna concessione di posteggi nello stesso mercato;
- f) in caso di esposizione e vendita di prodotti alimentari deperibili,

4. Lo stato di invalidità di cui all'art. 29, terzo comma, punto 3) della L.R. 26/99, dovrà essere attestato da apposita certificazione da allegare alla domanda di richiesta di autorizzazione.

5. Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate:

- a) per miglioramento di posizione da parte di operatori già titolari di autorizzazione amministrativa di tipo "A" e di relativa concessione di posteggio;
- b) per nuova autorizzazione.

ART. 6.
*FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZ-
ZAZIONI*

1. Le domande, così come presentate sulla base dell'art. 5 del presente regolamento, saranno esaminate secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 29 della L.R. 26/99. Per la formazione della graduatoria verranno valutate le seguenti priorità:

a) assegnazione per miglioramento di posizione. In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:

- maggiore numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

- anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

- certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- istanza presentata da imprenditrice donna;

b) assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel mercato ai sensi del D.M. 248/93, art. 19, punto 4. In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:

- il maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato da parte di titolari di attività che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;

- la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese, da parte di titolari di attività che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;

- certificazione d'invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, da parte di titolari di attività che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;

- imprenditrici donna che, a seguito dell'art. 19, quarto comma, del D.M. 248/93, hanno dovuto rinunciare al posteggio;

c) assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio. In presenza di domande concorrenti saranno titoli di ulteriore priorità:

- maggiore numero di presenze effettive nell'ambito del mercato;

- maggiore numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del mercato;

- richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;
- certificazione d'invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- istanza presentata da imprenditrice donna.

ART. 7. REGISTRO DELLE PRESENZE

1. E' istituito il registro delle presenze per il mercato settimanale del lunedì.

2. Nel registro delle presenze, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività, sono riportati:

- a) gli operatori titolari di posteggio presenti all'orario di apertura del mercato;
- b) gli operatori presenti per l'eventuale assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati;

3. La registrazione delle presenze verrà effettuata:

- a) dalle ore 08,30 alle ore 11,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) dalle ore 08,00 alle ore 11,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

4. Nel registro delle presenze elaborato dalla Regione Marche con apposita modulistica, il personale addetto al servizio provvederà a riportare i seguenti dati identificativi:

- a) nome e cognome dell'operatore (ragione sociale, se società);
- b) tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 8. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione e i posteggi non ancora dati in concessione, compreso il posteggio riservato ai produttori agricoli, sono assegnati giornalmente:

- a) ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di tipo "A" che non siano già titolari di posteggio nel medesimo mercato;

b) ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di tipo "B".

2. Si potrà procedere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati qualora il titolare della concessione non abbia occupato il proprio posteggio:

- a) entro le ore 08,15 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) entro le ore 08,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

3. In posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, entro l'orario stabilito, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato;
- b) maggior numero di presenze di spunta maturate nel mercato;
- c) anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

4. Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato. L'area in concessione non potrà essere assegnata qualora si tratti di box-chiosco-locale ove si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

ART. 9. MANCATO UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo del posteggio da parte del titolare della concessione – in ciascun anno solare – per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi comporta la decadenza della concessione stessa (revoca autorizzazione), salvi i casi di assenza giustificata derivanti da malattia, gravidanza, servizio militare. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso (in un anno solare- per quattro mesi), riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Nel caso di utilizzo del posteggio per una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo ai fini della decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

2. Per il mercato settimanale del lunedì, il provvedimento di revoca della concessione per il mancato utilizzo del posteggio verrà adottato qua-

lora il posteggio stesso – nell'anno solare – non sia stato utilizzato per diciassette giornate.

3. Il titolare di concessione che non occupa il proprio posteggio:

- entro le ore 08,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;

- entro le ore 08,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

è considerato assente a tutti gli effetti, anche se presente con ritardo sul mercato.

4. Nel caso di cattivo tempo o in assenza di oltre la metà dei concessionari di posteggio il mercato è dichiarato "deserto" e, come tale, non considerato ai fini del computo delle presenze.

5. Ai fini del conteggio delle assenze non verrà conteggiato il mancato utilizzo del posteggio in concessione per i mercati anticipati o posticipati, rispetto alla loro cadenza naturale, a seguito di specifica ordinanza del Sindaco.

ART. 10.

REVOCA e SPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è revocata (art. 33 L.R. 26/99):

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in casi di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per il suo mancato utilizzo, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento;

c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei (6) mesi;

d) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;

e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;

f) in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione.

2. L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.

2. Per i casi di revoca di cui al primo comma del presente articolo, i titolari di autorizzazione non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

ART. 11. DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa:

a) il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 che omette di comunicare l'avvenuto subingresso entro 60 giorni, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità;

b) il subentrante per causa di morte, nel caso del settore alimentare, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98, che omette di comunicare l'avvenuto subingresso entro trenta giorni, prorogabili a dodici mesi per l'acquisizione dei requisiti professionali di cui all'art. 5, quinto comma, lettera a) del d.lgs. 114/98.

2. Per i casi di decadenza di cui al primo comma del presente articolo, i titolari di autorizzazione non potranno vantare diritti di sorta nei confronti del comune, nemmeno su eventuali canoni già pagati e non ancora maturati.

ART. 12. SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. *La concessione decennale di posteggio può essere:*

a) temporaneamente sospesa;

b) revocata;

qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

2. *In presenza di temporanea sospensione o di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse il comune, nell'ambito del mercato settimanale del lunedì, provvederà:*

a) ad assegnare l'utilizzo di eventuali posteggi non ancora dati in concessione;

b) ad individuare un nuovo posteggio nell'ambito del mercato stesso.

3. Qualora non fosse possibile l'individuazione dei posteggi così come previsto nel secondo comma del presente articolo o qualora l'individuazione stessa non fosse di gradimento dell'operatore, la sospensione temporanea o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse non comporterà diritti di sorta – da parte dei titolari – nei confronti del comune, eccezione fatta di eventuali canoni già pagati e non ancora maturati che saranno integralmente rimborsati.

ART. 13. SUBINGRESSO

1. Conformemente al disposto dell'art. 32, primo comma, della L.R. 26/99, l'autorizzazione al commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere oggetto di:

- a) trasferimento in gestione;
- b) trasferimento in proprietà dell'azienda;
- c) trasferimento in proprietà di un ramo d'azienda.

2. Il subingresso nell'autorizzazione, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione al subentrante, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 114/98.

3. Nel caso di operatori con concessione di posteggio, la reintestazione è effettuata dal Comune di Mondavio previa comunicazione del reintestatarario con indicazione degli estremi dell'atto di cessione e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

4. Il trasferimento a seguito di subingresso comporta il trasferimento dei titoli di priorità maturati nel mercato settimanale del lunedì, ad eccezione di quello relativo alla data di inizio di attività di commercio su aree pubbliche.

5. La comunicazione dell'avvenuto subingresso deve essere effettuata entro sessanta (60) giorni dalla stipulazione dell'atto di vendita, di trasferimento in gestione o di successione, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in casi di comprovata necessità. Trascorso tale termine, così come prescritto dall'art. 11, primo comma, del presente regolamento, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del cedente.

ART. 14.
RINNOVO DECENNALE DELLE CONCESSIONI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma e dall'art. 12 del presente regolamento, le concessioni decennali dei posteggi del mercato settimanale del lunedì sono rinnovate per ulteriori dieci anni su semplice comunicazione dell'interessato qualora, dodici mesi prima della scadenza, non intervenga una apposita e motivata delibera del Consiglio comunale che disponga di non procedere al rinnovo delle concessioni stesse.

2. Al titolare della concessione, sei mesi prima della scadenza decennale, dovrà essere notificato l'eventuale mancato rinnovo della concessione con le motivazioni indicate dall'ufficio comunale competente.

ART. 15.
ORARIO DI MERCATO

1. I titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche nel mercato settimanale del lunedì devono occupare il proprio posteggio:

- a) entro le ore 08,15 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) entro le ore 08,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

2. Le operazioni di vendita, sotto qualsiasi forma, dovranno cessare entro le ore 13,00.

3. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avere inizio con 60 minuti di anticipo rispetto all'orario di occupazione fissato nel primo comma del presente articolo. Il posteggio andrà lasciato completamente libero entro le ore 14.

4. Il titolare di concessione di posteggio che giunga dopo l'orario di mercato fissato nel primo comma del presente articolo e che trovi il proprio posteggio provvisoriamente assegnato secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento non potrà vantare diritti di sorta. Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i trenta minuti successivi agli orari fissati dal primo comma del presente articolo.

5. *Qualora la giornata del lunedì coincida con una festività, il mercato stesso potrà essere svolto qualora il periodo rientri nelle deroghe festive di cui all'art. 15 della L.R. 26/99, altrimenti sarà soppresso.*

ART. 16.
FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato settimanale del lunedì è gestito direttamente dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Gli uffici comunali preposti alla gestione del mercato hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede il Comando di polizia municipale.

ART. 17.
NORME PER I PRODUTTORI AGRICOLI

1. Per l'assegnazione in concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli si applicano le stesse modalità e le stesse condizioni previste per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

2. Per la verifica dell'anzianità di attività si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività eseguita ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.

3. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli debbono comprovare, annualmente e con idonea attestazione, la permanenza dei requisiti di produttore agricolo.

4. Su richiesta del produttore e considerata la stagionalità della produzione agricola, la concessione decennale del posteggio potrà avere una valenza temporale:

a) annuale;

b) limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiori a centottanta giorni.

Capo II

FIERA DI SANT'ANTONIO

1. Le aree destinate alle fiere sono determinate **dal Comune**, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano, per quanto compatibili, anche alle aree oggetto del presente capo.

Art. 18.

AREE DESTINATE AL MERCATO SU AREE PUBBLICHE PER FIERE

Le fiere, che si svolgono nel territorio comunale sono elencate nel prospetto seguente:

FIERA DI S.ANTONIO:	Ubicazione: Viale della Vittoria
(2 ^a Domenica di giugno)	Orario: 8.00 – 20.00
	Gruppi merceologici: tutti
	Posteggi: n. 40
	Superficie: mq.
	Posteggi riservati agricoltori: n. 2
	Superficie: mq. 48
	Posteggi riservati ad artigiani e mestieranti art. 121 TULPS: n. 2
	Superficie: mq. 16
	Posteggi riservati ad Ass. senza scopo di lucro: n. 1
	Superficie: mq. 16

Le aree ed i posteggi sono indicati nelle allegate planimetrie.

Art. 19

Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima da suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2 e può sporgere di mt. 1 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni singolo posteggio, nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo sempreché non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

I banchi che mettono in esposizione ed in vendita prodotti alimentari deperibili, dovranno rispettare le norme prevuote nell'ordinanza emessa dal Ministro della Salute in data 03.04.2000 ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 137 del 01.07.2003.

La concessione del posteggio nella fiera, per i banchi di cui al comma precedente, viene rilasciata ai negozi mobili che siano provvisti ed alimentati da apposito serbatoio per l'acqua potabile, apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio dell'acqua potabile, per le acque reflue, salvo disposizioni diverse emanate dal Comune prima dell'assegnazione del posteggio.

Art. 20

Concessione dei posteggi

L'80% dei posteggi delle singole fiere sarà assegnato per un periodo di dieci anni, rinnovabile, con relativo rilascio di autorizzazione, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando.

La concessione decennale del posteggio è limitata al giorno della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvo i casi di malattia, gravidanza, e servizio militare, documentati e in tutti i casi previsti dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e L.R. 4 ottobre 1999 n. 26

Le domande di concessione dei posteggi liberi debbono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate al Comune in carta legale almeno 60 giorni prima della fiera di cui trattasi, allegando copia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche, copia dell'iscrizione al registro delle imprese e ogni altro documento ritenuto utile

ai fini della graduatoria, indicando la superficie richiesta, comprensiva di veicolo attrezzato e la merce effettivamente posta in vendita.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio comunale trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.

Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, non può essere ceduta a nessun titolo, né può essere oggetto di scambio tra operatori.

Art. 21

Concessione del posteggio - criteri per l'assegnazione

Per l'assegnazione dei posteggi in concessione decennale e per i posteggi liberi, si procederà sulla base di una graduatoria osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio riferita ad una specifica autorizzazione amministrativa.
- b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente all'attività di commercio su aree pubbliche.
- c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- d) Istanza presentata da imprenditrici donne.

L'Ufficio di Polizia Municipale determina la data per lo svolgimento delle operazioni suddette e per l'assegnazione dei posteggi agli operatori, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

Art 22

Computo delle presenze

Per la determinazione del numero delle presenze, a ciascun operatore verrà attribuito un punteggio di cui al seguente prospetto:

- ✓ **Presenza effettiva** – un punto per ogni partecipazione alla fiera, indipendentemente dalla durata della stessa.

Sono esclusi dall'attribuzione della presenza gli operatori che si assentino ingiustificatamente dalla Fiera per un numero di ore superiore ad 1/4 di quelle di effettivo svolgimento, mentre non si computano le assenze per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, adeguatamente documentate.

L'operatore che non risulti presente 30 minuti dopo l'orario d'inizio della fiera sarà considerato assente ed il posteggio sarà assegnato ad altro operatore con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 23

Assegnazioni temporanee

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria tra gli operatori presenti, successivamente si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi agli operatori che non hanno presentato la domanda, ma presenti nel giorno della fiera, secondo i seguenti criteri:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera.
- b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente all'attività di commercio su aree pubbliche.
- e) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- f) Istanza presentata da imprenditrici donne.

Art. 24

Uso del posteggio

Nell'ambito della stessa fiera nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente ivi compresa un'eventuale autorizzazione temporanea, è vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita ad eccezione di calzature, piante e fiori, animali vivi, macchinari, ferramenta, mobili e simili.

Ogni operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nelle tabelle merceologiche per le quali sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse.

Nell'ambito di eventuali fiere specializzate ogni operatore può porre in vendita esclusivamente i prodotti rientranti nelle merceologie consentite.

E' fatto divieto ai titolari di concessioni di posteggio o a quanti fruiscono di assegnazione temporanea, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non, anche se compresi nelle tabelle merceologiche autorizzate, fatta eccezione per chi vende congiuntamente dolci e confetture e giocattoli.

Per esigenze di carattere igienico sanitario gli operatori che commercializzano animali vivi, piante e fiori, concimi e simili, non potranno avere il posteggio confinante con quelli che pongono in vendita prodotti ali-

mentari

La norma di cui al comma precedente si applica anche per i posteggi riservati agli agricoltori.

Art. 25 *Posteggi riservati agli agricoltori*

I posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuta per coltura o allevamento saranno concessi ai soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9.2.1963 n. 59.

All'assegnazione di posteggi liberi si procederà nel rispetto delle sotto elencate priorità:

- Agricoltori con il maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- Anzianità dell'attività attestata dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio:

- ✓ In tutti i casi espressamente previsti dal D.Lgs 114/98 e L.R. 26/99.
- ✓ In caso di perdita della qualità di agricoltore.

Art. 26 *Registro delle presenze nella fiera*

Presso il Comune è tenuto un registro degli operatori frequentanti la fiera, nel quale viene annotato:

- a) le presenze effettive, compresi gli agricoltori,
- b) l'autorizzazione presentata per la richiesta di posteggio e di cui si chiede la registrazione
- c) l'indicazione del settore merceologico
- d) altre notizie ritenute utili.

Art. 27 *Apparecchi di amplificazione dei suoni*

Gli operatori che effettuano illustrazione della merce non possono utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

L'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute per i soli venditori di dischi, musicassette e C.D.

E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

Art. 28 *Canone del posteggio e C.O.S.A.P.*

Gli operatori titolari di posteggio, o che fruiscono di assegnazione temporanea devono pagare il canone C.O.S.A.P., nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 29 *Periodo di svolgimento e orario della fiera*

La fiera si svolgerà la 2^a domenica di giugno. In caso di impedimento nel giorno prefissato e, qualora l'ufficio competente ne viene a conoscenza con un adeguato margine di tempo, il suo svolgimento sarà anticipata la domenica precedente, o posticipata la domenica successiva, in base a valutazione congiunta dell'ufficio con l'Amministrazione Comunale. Dello spostamento sarà data comunicazione agli operatori che hanno già presentato domanda di partecipazione, pubblicato avviso all'Albo Pretorio del Comune e informate le varie associazioni di categoria maggiormente rappresentative della zona.

L'orario di attività per l'esercizio della fiera è così fissato:

dalle ore 7.30 alle ore 20.00

Per la collocazione delle proprie attrezzature e allestimento del banco gli operatori potranno accedere nell'area della fiera o sagra con un anticipo di 60 minuti rispetto all'orario d'inizio e dovrà liberare il posteggio entro 60 minuti rispetto all'orario fissato per la chiusura.

Art. 30
Norme di comportamento

Gli operatori presenti alla fiera:

1. Devono esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento della fiera e senza arrecare danno alle altre attività;
2. Devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori, e degli e addetti alla vigilanza della fiera;
3. Non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
4. Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
5. Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari e addetti competenti;
6. Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitarie, di polizia stradale o comunque di sicurezza e di incolumità pubblica oltre ad eventuali limitazioni merceologiche.

Capo III

POSTEGGI ISOLATI

ART. 31.
POSTEGGI ISOLATI

1. Nell'ambito del territorio comunale sono istituiti i seguenti posteggi isolati:

- via Cavatella, S.Filippo, area artigianale/commerciale: n° 2 posteggi destinati a prodotti alimentari;
- p.zza Zandonai, S.Andrea di Suasa: n° 2 posteggi di cui uno destinato al settore alimentare ed uno al settore non alimentare.

2. I posteggi isolati, per quanto applicabili, devono verificare le norme e le prescrizioni previste, a livello legislativo e regolamentare, per i mercati. In particolare per la concessione dei posteggi liberi o non assegnati si deve seguire l'iter procedurale previsto dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

3. L'occupazione dei posteggi isolati da parte di esercenti che mettono in esposizione ed in vendita prodotti alimentari deperibili è autorizzata e autorizzabile ai negozi mobili che:

- a) siano conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza emessa dal Ministro della Salute in data 03.04.2000 ed il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 137 del 01.07.2003,
- b) siano provvisti ed alimentati da apposito serbatoio per l'acqua potabile, apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio dell'acqua potabile, per le acque reflue, sistema autonomo di erogazione dell'energia elettrica.

4) L'attività di vendita nei posteggi isolati può essere svolta:

- a) dalle 10,00 alle 19,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;
- b) dalle 10,00 alle 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

Capo IV

VENDITA SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 32.

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B"

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione di tipo "B" per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante può essere presentata (art. 31 L.R. 26/99:

- a) da persone fisiche residenti nel comune;
- b) da società di persone con sede legale nel comune.

2. La domanda, redatta in carta legale e su apposita modulisti regionale, può essere trasmessa a mezzo raccomandata postale o presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo del comune di Mondavio.

3. La domanda per il rilascio della autorizzazione di tipo "B" deve contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati anagrafici, il codice fiscale e, in caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;
- c) il settore o i settori merceologici oggetto dell'attività di vendita in forma itinerante;
- d) di non possedere altre autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate da altri comuni della regione Marche.

3. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione saranno notificati all'interessato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di richiesta di autorizzazione.

ART. 33.

AREE INTERDETTE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE

1. *Per motivi di viabilità, sono interdette all'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante tutte le vie e le piazze ricomprese all'interno del centro storico del capoluogo, così come perimetrato dallo specifico P.P.C.S., esclusione fatta per i prodotti del settore alimentare.*

“Il comune con deliberazione individua le zone interdette al commercio itinerante. E' fatto divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a Km 1 o ad altra eventuale distanza disposta dal comune stesso. Art. 31”

“Art. 34 il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari... possono essere stabiliti divieti per motivi di viabilità, igienico-sanitari o altri di interesse pubblico. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio di attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.”

ART. 34.

ORARI DI VENDITA

1. L'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta:
 - a) dalle 07,30 alle 16,00 nel periodo di vigenza dell'ora solare;

b) dalle 07,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

*ART. 35.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'*

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante ai sensi del d.lgs. 114/98 e della L.R. 26/99, nonché il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare l'attività di vendita in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal comune con mezzi motorizzati o altro e sostare nello stesso spazio per un periodo massimo di sessanta minuti e, successivamente, spostarsi di almeno 500 metri e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata. Gli stessi possono sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti.

Capo V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*ART. 36.
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE*

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quarto comma, della L.R. 26/99, in occasione di eventi particolari o riunioni di persone – anche diversi rispetto a quelli indicati all'art. 24 del presente regolamento – il comune può rilasciare anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi

appositamente previsti, concessioni od autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento di particolari eventi o riunioni.

ART. 37.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER LA "FIERA DI SANT'ANTONIO"

1. Autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche potranno essere concesse:

- per la giornata di svolgimento della "FIERA di Sant'ANTONIO" (2^a domenica di giugno) – per un numero massimo pari al numero di posteggi non occupati fino al raggiungimento dei 40 posteggi previsti.

2. Le planimetrie indicanti le aree interessate al commercio al dettaglio su aree pubbliche, con l'individuazione dei relativi posteggi, sono depositate presso l'ufficio di polizia municipale.

3. L'attività di vendita può essere svolta dalle ore 8.00 fino alle ore 22.00.

Capo VI

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 38.

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis C.C., ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e 2554 C.C., ai soggetti titolari di una collaborazione coordinata e continuativa, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione od in integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora il dele-

gato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione della copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato.

2. Il sostituto del titolare, espressamente delegato, oltre all'attività di vendita potrà partecipare anche all'assegnazione temporanea dei posteggi sia nei mercati che nelle fiere.

ART. 39.

CARATTERISTICHE OPERATIVE DEI POSTEGGI

1. L'attività di esposizione e di vendita delle merci può essere esclusivamente esercitata all'interno dell'area del posteggio in concessione.

2. Le merci poste in vendita devono essere esposte su banchi aventi un'altezza minima dal suolo non inferiore a ml. 1. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente per i seguenti prodotti: terraglie, piante e fiori, ferramenta, generi di arredamento, materiali e attrezzature per l'agricoltura.

3. L'eventuale tendone a copertura del banco e/o dell'area di posteggio deve avere un'altezza minima dal suolo di ml. 2 – misurata nella parte più bassa – e non deve sporgere oltre il confine con altro posteggio in concessione.

4. E' posto il divieto assoluto al congiungimento di banchi e/o attrezzature di vendita tra concessionari di posteggi contigui.

ART. 40.

NORME DI CARATTERE COMPORTAMENTALE

1. Ai titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche è fatto obbligo:

a) di non superare, sia con le installazioni mobili (automezzi, banchi, sporti di qualsiasi tipo) sia con la esposizione di merci, la superficie di posteggio prevista nella concessione;

b) di usufruire di installazioni mobili con ancoraggio autonomo e di non installare nessun tipo di appiglio su alberi, muri, sede stradale, ecc.;

c) di non svolgere forme di vendita a "scatola chiusa" e a "pubblico incanto", né di svolgere l'attività di "battitore";

d) di tenere un comportamento corretto e di non insistere nell'offerta delle merci;

e) di non richiamare i clienti con grida smodate e di non usare altoparlanti o amplificatori. (L'uso di altoparlanti e amplificatori è ammesso per i soli venditori di dischi, musicassette e C.D.);

f) di non gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta quali contenitori, scatole, buste, ecc.;

g) di provvedere, prima di lasciare il posteggio, a raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere di dimensioni adeguate e di depositarli, chiusi, ai margini dell'area pubblica in concessione o in eventuali raccoglitori messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 41. SANZIONI

1. Conformemente al disposto dell'art. 29, primo e secondo comma, del d.lgs. 114/98 è punito:

- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,28 a euro 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione;

- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3098,74 chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche fino a un periodo massimo di venti giorni. Per recidiva si deve intendere la stessa violazione commessa per due volte nell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

che il “Regolamento per la disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche” approvato con la succitata deliberazione del C.C. n. 32/2004 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 04.04.2005 al 19.04.2005 al n. 100 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 20.04.2005

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
(Dr. Andrea Volpini)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche – Modifica”;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che il “Regolamento per la disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche - Modifica” approvato con la succitata deliberazione del C.C. n. 76/2005 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 11.02.2006 al 26.02.2006 al n. 45 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 27.02.2006

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
(Dr. Andrea Volpini)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA COMUNALE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE - MODIFICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina comunale per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche – Modifica”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche – Modifica”;

VISTO il registro delle pubblicazioni;

CERTIFICA

- che il “Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche - Modifica” approvato con la succitata deliberazione del C.C. n. 34/2008 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondavio per 15 giorni consecutivi, dal 18.01.2009 al 01.02.2009 al n. 10 di Rep., ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.

Mondavio lì, 28.02.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
(Dr. Andrea Volpini)